

# STATUTO



## 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

E' costituita una Associazione di promozione sociale, culturale e assistenziale denominata "Il Melograno – Centro Informazione Maternità e Nascita" con sede in Gallarate Via Giusti n. 10, ai fini e per gli effetti della legge 383/2000 e nel rispetto degli artt. 36 del Codice Civile.

L'Associazione può aprire sedi secondarie in altre località. L'Associazione utilizza la denominazione "Il Melograno" come segno distintivo, su concessione dell'Associazione "Il Melograno" con sede in Verona, titolare del marchio "Il Melograno – Centro Informazione Maternità e Nascita".

## 2 – FINALITA' – ATTIVITA'

L'Associazione "Il Melograno Centro Informazione Maternità e Nascita" non ha fini di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, attivando il principio di parità e di pari opportunità tra uomini e donne; nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, persegue lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato e l'associazionismo. A tal fine garantisce pari condizioni di accesso di tutti gli utenti, che ne abbiano titolo, alle iniziative e ai servizi prodotti, senza alcuna discriminazione.

E' una libera Associazione apartitica, aperta a tutti i cittadini di qualsiasi sesso e condizione nel rispetto delle reciproche libertà.

L'Associazione si prefigge, quale fine istituzionale, di:

- a) Contribuire alla diffusione di idee nuove ed antiche sull'importanza del vissuto della gravidanza, del parto e del primo periodo di vita nella formazione della persona umana adulta, come passo indispensabile e forse insostituibile ed unico per giungere a quella futura società "utopica" verso la quale tendiamo, ma che non speriamo di vivere se non attraverso la creazione di una futura generazione di persone felici.
- b) Contribuire alla trasformazione dell'attuale modalità con cui viene gestito il momento del parto, affinché i veri attori di tale evento possano ritrovare il ruolo di protagonista che loro spetta.
- c) Promuovere, quindi, un nuovo modo di "preparare" ed "educare" un bambino, modo nuovo che non è altro che il modo tradizionale di amare e rispettare il bambino per il suo essere bambino: ciò vale anche "dalla parte dei genitori" in quanto non si creano falsi conflitti di potere genitore-figlio, ma la vita assieme diventa un fatto di collaborazione.

- d) Dare un contributo culturale rivalutando e reinterpretando il ruolo di genitori ed educatori.
- e) Essere un punto di riferimento per i soci, promuovendo l'apprendimento di problemi della maternità e della prima infanzia, offrendo a gruppi spontanei, che si prefiggono gli obiettivi dell'Associazione, l'opportunità di spazi e di lavoro autonomi.
- f) Promuovere un rapporto di collaborazione con gli operatori socio-sanitari, quale momento di elaborazione e formazione sulle tematiche di carattere comune.
- g) L'Associazione si propone di stabilire stretti rapporti di collaborazione e collegamento con gli enti pubblici locali, regionali e nazionali ai quali è affidato il compito di provvedere alle attività socio-sanitarie per forme di autogestione dei servizi sociali che siano impostate per realizzare uno strumento di partecipazione, e non un momento privatistico sostitutivo dei doveri di intervento delle strutture pubbliche.
- h) L'Associazione si propone l'attività di mutuo aiuto tra le famiglie, anche mediante l'organizzazione di "Banche del tempo"; di valorizzare le risorse di sostegno e solidarietà tra le famiglie per i minori, la realizzazione di progetti per sviluppare attività di cura, sostegno e ricreazione dei minori.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

- a) Possedere e/o gestire strutture ricreative in genere, solo ed esclusivamente, finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- b) Formare gruppi di studio tra soci su problemi relativi alla maternità e alla prima infanzia;
- c) Fornire ai soci tutto il materiale ritenuto utile al fine di vivere in modo più naturale la procreazione, la gravidanza, la maternità e i primi anni di vita del bambino;
- d) Creare momenti di socializzazione e di gioco tra i bambini dei soci, anche allo scopo di facilitare la partecipazione dei genitori alle attività dell'Associazione;
- e) Fornire la consulenza ostetrico-ginecologica alle socie quale supporto tecnico ed un momento di conoscenza e responsabilizzazione sull'evoluzione della gravidanza, del parto e del puerperio;
- f) Fornire assistenza a domicilio alle socie nel puerperio;
- g) Fornire il collegamento tra i soci e l'informazione periodica sui temi di pertinenza dell'Associazione;
- h) Organizzare corsi di formazione per gli associati, nonché con educatori ed operatori del settore;
- i) Raccogliere le pubblicazioni e letteratura su argomenti di pertinenza dell'Associazione e fornire in prestito ai soci il suddetto materiale;

- j) Stipulare accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere; richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività;
- k) Organizzare spettacoli di carattere culturale, ovvero raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- l) Accettare, in via meramente strumentale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi.

Le iniziative ora indicate non sono tassative, ma hanno valore indicativo e non escludono la possibilità di ulteriori attività. L'Associazione potrà compiere, inoltre, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, assumendo anche interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in associazioni ed imprese cooperative che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale.

### 3 - SOCI

Possono aderire all'Associazione tutti coloro, persone fisiche ed Enti (nella persona del legale rappresentante) che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo o, anche semplicemente da parte del suo Presidente o Vice-Presidente (con firma singola), della domanda di iscrizione all'associazione. Con la firma della domanda, il socio contrae con l'Associazione un vincolo morale che può decadere nei casi previsti dal successivo articolo. L'accoglimento/rigetto della domanda di iscrizione deve venire comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Tale provvedimento deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria nella prima seduta successiva.

### 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno uguali diritti e hanno parimenti diritto all'elettorato attivo e passivo.

L'appartenenza alla categoria di socio attribuisce, senza limitazione alcuna:

- a) Il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
- b) Il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
- c) Il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei Regolamenti;
- d) Il diritto di nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Per eventuali aderenti minorenni, il diritto di voto viene esercitato dal genitore o da chi ne ha la patria potestà.

In particolare i soci aderenti hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, nonché partecipare alle stesse, partecipare alle assemblee, votare direttamente, essere eletti alle cariche sociali e svolgere il lavoro comunemente concordato, di usufruire del materiale tecnico, bibliografico, ecc...

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto, dell'appartenenza all'Associazione.

I soci aderenti hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote "associative" e le "somme aggiuntive", così come deliberate dall'Assemblea, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la prestazione di eventuali servizi agli associati o a particolari categorie tra questi identificate, nonché di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabile.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

## 5 – CAUSE COMPORTANTI LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCI

Il socio può cessare di aderire all'Associazione per:

- Recesso volontario
- Decesso
- Morosità nel pagamento delle quote e contributi associativi
- Esclusione derivante da indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni
- Dimissioni.

I provvedimenti che sanciscono la cessazione della qualifica di socio vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. In caso di esclusione il provvedimento deve essere ratificato da parte della prima Assemblea utile.

Contro il provvedimento di esclusione, i soci esclusi possono presentare ricorso all'Assemblea ordinaria.

## 6 – ORGANI SOCIALI

Sono gli organi dell'Associazione:

Assemblea dei soci

Consiglio Direttivo

Tutte le cariche sociali sono elettive, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, 2° comma, del Codice Civile.

I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo. Ai componenti gli organi sociali non possono essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995 n. 336 e relative modificazioni.

## 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal presidente o da chi ne fa le veci che la convoca almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto economico, ogni qualvolta lo ritenga il Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta libera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire un giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o via e-mail a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio sul ricorso dell'Assemblea, almeno quindici giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno, l'elenco dei soci esclusi, un prospetto per l'eventuale delega ad altro socio nel caso in cui un socio sia impossibilitato a parteciparvi. Ogni socio può essere latore di massimo due deleghe.

Il primo punto dell'ordine del giorno deve riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte di soci esclusi dall'Associazione onde permettere ai soci che riescono ad essere riammessi di poter partecipare, con il proprio voto, agli altri punti di discussione con conseguente variazione del numero dei soci presenti quindi del numero legale.

È facoltà dei soci ottenere l'inserimento di ulteriori argomenti nell'ordine del giorno dell'Assemblea purché tale richiesta sia presentata al Consiglio Direttivo con lettera sottoscritta da almeno dieci soci, entro dieci giorni dal termine previsto per l'Assemblea.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.



Hanno diritto a partecipare all'assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i soci aderenti, tutti con il medesimo diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Fanno eccezione i soci minorenni, per i quali il diritto di voto attivo e passivo è esercitato con le modalità di cui all'articolo 4 del presente statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti (principio maggioritario) ed è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati, presenti in proprio o per delega in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è valida la delibera presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare la quota associativa
- discutere ed approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo
- approvare il programma generale annuale di attività
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo
- discutere ed approvare le proposte di regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione
- ratificare provvedimenti di ammissioni ed esclusione di soci adottati dal Consiglio Direttivo
- discutere e decidere sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello statuto
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria si prevedono (art. 21, 2° e 3° comma C.C.) particolari quorum costitutivi e deliberativi.

- Per le modifiche statutarie, l'assemblea soci delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea soci delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Di ogni assemblea verrà redatto, da parte del segretario designato, il relativo verbale.

Delle delibere assembleari assunte, dei bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati verrà garantito un idoneo regime pubblicitario mediante modalità prescelte dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli riservati per legge o per statuto dell'Assemblea, di conseguenza pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività.

Il consiglio è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15-membri nominati dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri con diritto di voto e delibera con le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Le Deliberazioni verranno prese a maggioranza, per appello nominale e per alzata di mano ed in caso di parità dopo la seconda votazione, sarà determinate il voto espresso dal Presidente o da chi ne fa le veci in quel momento.

## 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di sua competenza;
- Elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Direttore Tecnico;
- Propone all'Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- Predisporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- Redige il rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nell'esercizio precedente, nonché quello preventivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- Valuta le domande di adesione di nuovi soci, su di esse esprime motivato parere che sottopone all'Assemblea;
- Ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- Adotta e propone all'Assemblea i provvedimenti di esclusione da socio;
- Assume personale dipendente, collaboratori.

Nel caso in cui uno o più membri del consiglio direttivo dovessero venir meno, verranno sostituiti dai primi dei non eletti in ordine di graduatoria; qualora ciò non fosse possibile, occorre indire l'Assemblea per nuove elezioni per i membri da sostituire.

## 9 – IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta il legale rappresentante dell'Associazione.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e dallo stesso può essere revocato, qualora sussistano fondati motivi.

In casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. In caso di mancata ratifica, degli atti compiuti risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca.

Il Presidente rimane in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

#### 10 – VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

Vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, in caso di sua assenza, impedimento o revoca.

Il Segretario si occupa della gestione amministrativa, redige i verbali, cura la corrispondenza dell'Associazione nonché la tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'Associazione, egli provvede alla rilevazione delle entrate e delle uscite, all'aggiornamento dei libri contabili dell'Associazione; provvede a contabilizzare le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.

#### 11 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente, entro il 30 aprile, all'Assemblea ordinaria, la relazione nonché il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l'anno in corso.

Indipendentemente alla redazione del rendiconto economico e finanziario, in caso di raccolte occasionali pubbliche di fondi, l'Assemblea ordinaria è tenuta ad approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/733, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate all'art. 143 del DPR 917/86.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria.

#### 12 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Contributi degli aderenti

- Contributi di privati
- Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- Contributi di organismi internazionali
- Donazioni e lasciti testamentari
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- Proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- Ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- beni immobili e mobili
- donazioni, lasciti e successioni.



Eventuali avanzi di gestione non saranno mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente tra i soci e dovranno essere reinvestiti per i fini istituzionali che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuno, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Analogamente, non è possibile procedere, durante la vita dell'Associazione, e neppure al suo scioglimento alla distribuzione tra i soci di fondi, riserve, capitale ovvero Fondo Comune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

### 13 – QUOTE ASSOCIATIVE

L'Assemblea determina per ogni anno le quote associative per tutti i soci.

Le quote sociali sono intrasferibili; in caso di dimissioni, recesso, esclusione di un socio, la sua quota rimane di proprietà dell'Associazione.

### 14 – MODIFICHE STATUTARIE

Modifiche dello Statuto possono essere proposte all'Assemblea dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie vengono adottate con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## 15- SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea Straordinaria e per la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, non potrà essere redistribuito tra i soci e verrà devoluto, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di utilità sociale.

## 16 – LIBRI SOCIALI

Verranno tenuti i seguenti libri sociali:

- Libro Soci
- Libro Verbale dell'Assemblea dei soci
- Libro Verbale del Consiglio Direttivo

Ogni socio ha diritto di prendere visione di tutti i libri sociali.

## 17 – NORMA FINALE


Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia (D. lgs. N. 460/97. L. 383/00, L.R. 1/2008 e relative norme applicative o di modifica) nonché alle norme del Codice Civile.

17. d  
virgilio@virgilio.it


IL PRESIDENTE

Silvana Baldassa



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROV.LE di VARESE  
Ufficio Territoriale di GALLARATE  
Atto Reg.to il 30/3/2011  
al N. 1939 Serie 3

GALLARATE, 25-03-2011



IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO  
DORIANO VALLATI